



CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CONSIGLIO DI BACINO
“LAGUNA DI VENEZIA”

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 27/06/2022

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Normativa applicabile.....	6
Art. 4 Classificazione delle acque reflue.....	6
Titolo II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA	8
Art. 5 Soggetto titolare e attivazione	8
Art. 6 Obblighi di allacciamento alla rete fognaria.....	8
Art. 7 Ordinanza di allacciamento.....	9
Art. 8 Autorizzazione agli scarichi.....	9
Art. 9 Esecuzione delle opere di allacciamento.....	10
Art. 10 Allacciamenti alla fognatura mista e separata.....	11
Art. 11 Allacciamenti a quota inferiore al piano stradale.....	12
Art. 12 Obblighi e responsabilità del Gestore: manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento alla rete	13
Art. 13 Obblighi e responsabilità dell'Utente	13
Art. 14 Vasche biologiche, condensa grassi, pozzi neri, e vasche Imhoff	14
Art. 15 Scarichi non ammessi.....	14
Art. 16 Rilevazione dei volumi di scarico	15
Art. 17 Utenti del servizio di fognatura con approvvigionamento idrico autonomo	15
Titolo III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI	17
Art. 18 Procedura istruttoria	17
Art. 19 Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura	18
Art. 20 Specifiche realizzative opere interne di fognatura secondo la regola d'arte.....	19
Art. 21 Utenze già allacciate.....	19
Art. 22 Scarichi d'insediamenti temporanei.....	20
Art. 23 Scarichi di piscine.....	20
Art. 24 Lavanderie	20
Titolo IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	22
Art. 25 Obblighi di collettamento	22
Art. 26 Procedura Istruttoria.....	22
Art. 27 Rinnovo e/o modifica dell'autorizzazione allo scarico	23
Art. 28 Utenze produttive già allacciate	24
Art. 29 Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura	24
Art. 30 Specifiche realizzative per opere in proprietà privata	24
Art. 31 CONTROLLO DEGLI SCARICHI	26
Titolo V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO	29
Art. 32 Procedura istruttoria	29
Art. 33 Acque meteoriche di dilavamento ai sensi del comma 1, art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.....	29
Art. 34 Acque meteoriche di dilavamento ai sensi del comma 3, art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.....	30
Art. 35 Acque meteoriche di dilavamento ai sensi del comma 5, art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.....	30
Titolo VI. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI FALDA PROVENIENTI DA INTERVENTI DI BONIFICA.....	31
Art. 36 Procedura istruttoria	31
Titolo VII. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI WELLPOINT	32
Art. 37 Disposizioni generali	32
Art. 38 Procedura istruttoria	33
Titolo VIII - DISPOSIZIONI TARIFFARIE	34
Art. 39 Tariffa di fognatura e depurazione.....	34
Art. 40 Quantificazione degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili.....	34
Art. 41 Quantificazione e caratterizzazione degli scarichi di acque reflue industriali.....	34

Titolo IX – REGIME SANZIONATORIO	36
Art. 42 Sanzioni	36
Art. 43 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico	36
Titolo X – DISPOSIZIONI VARIE	37
Art. 44 Sversamenti accidentali e immissioni illegittime	37
Art. 45 Riesame delle autorizzazioni allo scarico	37
Art. 46 Abrogazioni di disposizioni incompatibili	37
Art. 47 Pubblicità	37
Art. 48 Rinvio	38
Art. 49 Contenzioso	38

ALLEGATI

- A - SCHEMI TECNICI DI FOGNATURA PRIVATA PER UTENZE DOMESTICHE
- B - SCHEMI TECNICI DI FOGNATURA PRIVATA PER UTENZE INDUSTRIALI
- C - SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO PER DIMENSIONAMENTO MANUFATTI PER TRATTAMENTI PRIMA DELLO SCARICO IN FOGNATURA
- D - NORME PER LOTTIZZAZIONI
- E - TABELLA DEI LIMITI DI SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA
- F - TARIFFARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione nel territorio dei 36 Comuni nell'Ambito del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ricadenti sulle province di Venezia e Treviso. In tale ambito, la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) avviene in conformità alla Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" Prot. n. 2007 del 20/12/2018, sottoscritta tra il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e Veritas.

In particolare, il presente Regolamento costituisce lo strumento mediante il quale, ai sensi della normativa vigente, il Gestore del Servizio Idrico Integrato individua e stabilisce:

- a) i tipi e le modalità di scarico ammissibili in pubblica fognatura;
- b) le norme tecniche per gli allacciamenti;
- c) le modalità di rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;
- d) i limiti di accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti;
- e) le modalità di controllo degli scarichi e la verifica degli obblighi regolamentari e autorizzatori;
- f) le segnalazioni alle Autorità competenti e i provvedimenti per le violazioni alle prescrizioni normative e regolamentari;

ed altresì:

- g) le esigenze di collettamento delle acque reflue urbane, anche non ancora soddisfatte, perseguendo gli obblighi di copertura del servizio di ciascun agglomerato e nel rispetto della capacità residua di trattamento di ciascun impianto di depurazione.

Al presente Regolamento verrà data applicazione tramite:

- i procedimenti di approvazione dei progetti di opere fognarie ed impianti;
- i procedimenti di autorizzazione/nulla osta per gli scarichi in rete fognaria e le norme tecniche di allacciamento;
- i controlli degli insediamenti industriali allacciati alla rete fognaria finalizzati alla verifica dell'accettabilità degli scarichi, e all'accertamento quali-quantitativo degli stessi ai fini tariffari;
- i valori limite di emissione per lo scarico in pubblica fognatura individuati tenendo conto della tipologia ed entità dello scarico, in relazione alle capacità depurative disponibili a valle, ed in funzione degli obiettivi specificati ai commi precedenti;
- la disciplina tariffaria e le segnalazioni alle Autorità competenti.

Il presente Regolamento fa parte integrante del contratto di fornitura o allacciamento alla fognatura pubblica e la sua conoscenza ed osservanza è obbligatoria per il Cliente.

Il presente Regolamento non si applica agli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, in quanto non di competenza del Gestore.

Il presente Regolamento viene predisposto dal Gestore nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- 1) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅), pari a 60 grammi di ossigeno giorno;
- 2) **acque bianche**: qualsiasi tipo di acque prive di carico inquinante, o che, prima dello scarico, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali, quali ad esempio le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, di cui al comma 5, art. 39, All. A3 alla D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii. (Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA)), le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazione;
- 3) **acque di falda provenienti da interventi di bonifica**: acque, provenienti da siti contaminati e soggetti a interventi di bonifica, emunte e convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque, con il punto di immissione delle stesse in corpo ricettore, previo trattamento di depurazione;
- 4) **acque di lavaggio**: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti;
- 5) **acque di prima pioggia**: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento, salvo diversa disposizione normativa;
- 6) **acque di seconda pioggia**: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso; si considerano eventi meteorici distinti quelli separati da un intervallo temporale di almeno 48 ore;
- 7) **acque di wellpoint scaricate in fognatura**: acque di falda non contaminate emunte allo scopo di deprimerla per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggettive al livello di falda, esclusivamente in mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree di intervento;
- 8) **acque meteoriche di dilavamento**: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- 9) **acque reflue assimilabili alle domestiche**: acque reflue definite tali dal comma 7 dell'art. 101 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 34 dell'All. A3 alla D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii.;
- 10) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 11) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 12) **acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- 13) **agglomerato**: area in cui la popolazione, ovvero, le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

- 14) **allacciamento**: tratto di tubazione che collega il pozzetto d'utenza (pozzetto di interfaccia), posto di norma all'interno della proprietà privata, a ridosso del limite della stessa, con il collettore di fognatura; laddove il pozzetto non sia posto a ridosso del limite di proprietà, si intende per allaccio il solo tratto in suolo pubblico;
- 15) **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)**: è un organismo indipendente istituito con la L. 14 novembre 1995, n. 481, che ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;
- 16) **Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**: è l'Ente di Governo d'Ambito che pianifica e controlla, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006 e alla L.R. n. 17/2012, il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel proprio bacino territoriale di competenza;
- 17) **fognatura mista**: rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque reflue meteoriche di dilavamento;
- 18) **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio se ritenute contaminate;
- 19) **Gestore del Servizio Idrico Integrato**: il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 152/2006 e alla legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", gestisce i servizi idrici integrati;
- 20) **impianto di depurazione**: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai collettori fognari;
- 21) **rete fognaria (o fognatura)**: un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue;
- 22) **scarico**: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda;
- 23) **scarichi esistenti**: gli scarichi che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in esercizio nel rispetto del regime autorizzativo previgente;
- 24) **scarico in fognatura**: qualsiasi immissione di acque reflue in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- 25) **Servizio Idrico Integrato**: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue;
- 26) **Stabilimento industriale, stabilimento**: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 alla parte III del D.Lgs.152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

27) **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.

Art. 3 *NORMATIVA APPLICABILE*

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento valgono le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia; di seguito elenco non esaustivo delle norme principali:

- L.R. n. 17/2012;
- D.M. 23/04/98;
- D.M. 30/07/99;
- Circolare n. 12 del 09/08/02 approvata con D.G.R.V. n. 2106 del 02/08/2002;
- Legislazione speciale per la Tutela della Laguna di Venezia;
- L. n. 192 del 28/07/2004;
- D.G.R.V. n. 4453 del 29/12/2004;
- D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- Ordinanze n. 2, 3 e 4 del Commissario Delegato per l’Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007;
- Nota prot. 418232/58 dell’11/08/08 del Commissario delegato per l’Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007;
- D.G.R.V. n. 3856 del 15/12/2009 Individuazione degli agglomerati. Direttiva 91/271/Cee, D.Lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque e DGRV n. 1955 del 23/12/2015 Revisione degli agglomerati;
- D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- D.G.R.V. n. 1775 del 03/10/13;
- D.G.R.V. n. 622 del 29/04/14;
- Regolamento per la gestione dei piani di adeguamento (ex art.1 comma 3-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2004, n.144 convertito nella legge n.192 del 28 luglio 2004) pubblicato sul BUR del Veneto n. 42 del 04/05/2018.

Relativamente all’applicazione tariffaria vige quanto previsto dall’Autorità nazionale di Regolazione in materia di servizi idrici.

Art. 4 *CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE*

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento gli scarichi nella fognatura pubblica si suddividono in:

A - Acque reflue domestiche e Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche: Per queste tipologie di acque è previsto il procedimento di “nulla osta allo scarico” di cui al successivo Titolo III;

B - Acque reflue industriali: Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di richiesta di AUA ai sensi del D.P.R. 59/13 o di AIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di cui al successivo Titolo IV;

C - Acque meteoriche di dilavamento Per tali acque reflue è previsto il procedimento di cui al successivo Titolo V, in funzione del tipo di dilavamento, come disciplinato dall'art. 39 dell'All. A3 alla D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii., ovvero:

- acque meteoriche di dilavamento ai sensi del comma 1: per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di richiesta di AUA ai sensi del D.P.R. 59/13, salvo quanto previsto dalla DGRV 1775/13 per gli impianti soggetti ad AIA o di autorizzazione all'esercizio ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- acque meteoriche di dilavamento ai sensi del comma 3: per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di richiesta autorizzazione al Gestore ai sensi della D.G.R.V. n. 622/14;
- acque meteoriche di dilavamento ai sensi del comma 5: per questa tipologia di acque è previsto lo scarico in corpo idrico superficiale o su suolo, o in alternativa negli strati superficiali del sottosuolo. Qualora i suddetti recapiti non fossero praticabili, è prevista la possibilità di scaricare tali acque in fognatura pubblica, previa autorizzazione del Gestore, nell'osservanza del presente Regolamento in termini di prescrizioni tecniche, modalità di esecuzione delle opere di allaccio e di misure compensative per la laminazione delle piene (v. Ordinanze Commissariali del 2007).

D - Acque di falda provenienti da interventi di messa in sicurezza o di bonifica: tali acque sono assimilate alle acque reflue industriali e assoggettate al regime della Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di richiesta di AUA ai sensi del D.P.R. 59/13 o di autorizzazione allo scarico rilasciata dal Gestore ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della D.G.R.V. n. 1775/13, di cui al successivo Titolo VI;

E - Acque di wellpoint: Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di richiesta di autorizzazione di cui al successivo Titolo VII; la durata dell'atto autorizzativo viene concessa per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello di falda, esclusivamente in mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree di intervento.

Titolo II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

Art. 5 SOGGETTO TITOLARE E ATTIVAZIONE

1. La titolarità dello scarico di acque reflue domestiche viene di norma riconosciuta in capo al titolare del contratto di fornitura di acqua potabile o, in caso di approvvigionamento autonomo, al titolare del contatore per la misura delle acque installato nel pozzo, ovvero del titolare del contratto di fognatura.
2. La titolarità dello scarico di acque reflue domestiche, nell'ipotesi di utenze multiple, è riconosciuta in capo alla persona fisica dell'Amministratore Condominiale delle singole unità immobiliari, o, in assenza di questo, ad uno dei condomini nominato a tale scopo compilando l'apposito allegato alla richiesta di nulla osta allo scarico.
3. La titolarità dello scarico di acque reflue industriali è riconosciuta in capo alla persona fisica del Legale Rappresentante dell'insediamento da cui origina lo scarico, ovvero a colui che sia titolare di rappresentanza esterna. L'attività industriale, qualora sia servita da acquedotto pubblico, dovrà essere dotata di contratto di fornitura dell'acqua potabile dedicato, intestato al titolare dello scarico.
4. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ove i contratti di fornitura dell'acqua potabile dei singoli titolari delle attività consorziate mantengano la loro efficacia e non vengano sostituiti da contratto di fornitura dell'acqua potabile intestato al Consorzio medesimo, il Consorzio titolare dello scarico ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Gestore i dati dei singoli consorziati.
5. L'attivazione dello scarico in fognatura deve intendersi operante dal giorno successivo a quello di rilascio del nulla osta ovvero dell'autorizzazione allo scarico da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 6 OBBLIGHI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

1. Nelle località servite da rete fognaria all'interno degli agglomerati, così come individuati dalla Regione Veneto, e delle zone di rispetto, come definite ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, all'interno del territorio d'Ambito per il servizio di fognatura del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, tutti gli edifici ed insediamenti, sia nuovi che esistenti, devono immettere le proprie acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, in fognatura, previo nulla osta da parte del Gestore.
2. Ogni scarico in fognatura non autorizzato ovvero non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento è considerato abusivo e suscettibile di immediata soppressione senza pregiudizio alcuno delle relative sanzioni.
3. In caso di inerzia od inadempienza degli interessati dopo intervenuto avviso, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze.

4. Il Gestore potrà concedere la deroga all'obbligo di cui al comma 1, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili. Le eventuali cause ostative dovranno essere adeguatamente documentate dall'Utente e sottoposte a insindacabile giudizio del Gestore.
5. Sono esentati dall'obbligo dell'allacciamento, i lotti che distano dalla fognatura oltre 100 metri, purché dotati di sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche oppure trattamenti diversi, autorizzati dall'Ente preposto, in grado di garantire almeno analoghi risultati così come disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto (All. A3 alla D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii.). Per la determinazione della distanza dalla fognatura si deve tener conto del tratto più breve tra la fognatura pubblica e il punto più vicino del lotto da allacciare.

Art. 7 ORDINANZA DI ALLACCIAMENTO

1. In caso di:
 - a) Insediamenti serviti da fognatura, ma non ancora allacciati;
 - b) costruzione di nuovi tronchi di fognatura;
 - c) lavori di separazione della fognatura;il Gestore provvede all'emissione della comunicazione di obbligo all'allacciamento/adeguamento, stabilendo un termine per il relativo adempimento ai sensi del comma 13, art. 20, All. A3 alla D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii.
2. In caso di inottemperanza, il Gestore trasmette l'elenco degli utenti inadempienti al Comune di competenza per il successivo invio dell'ordinanza sindacale.
3. Qualora vengano realizzati lavori di separazione della fognatura pubblica mista, le utenze già allacciate sono tenute, con spese a proprio carico, ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere connesse nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore, in funzione del nuovo collettore di fognatura nera realizzato, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
4. Le utenze servite da fognatura pubblica (intendendosi per utenze servite quelle che distano dalla pubblica fognatura non oltre 100 m), anche qualora non allacciate, sono assoggettate al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
5. In deroga al comma 4, gli utenti per i quali sussiste deroga all'obbligo di allaccio di cui al comma 5 art. 6, non sono assoggettati al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.

Art. 8 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

1. Tutti gli scarichi nella fognatura, o la modifica degli stessi, devono essere preventivamente autorizzati dal Gestore e/o altri Enti ai sensi della normativa vigente. A tal fine i titolari delle attività e/o degli scarichi che intendono allacciarsi alla rete fognaria o modificare le opere di scarico già esistenti dovranno acquisire preventivamente alla realizzazione delle opere stesse le relative autorizzazioni ai lavori

(scarichi industriali o ad essi assimilati, scarichi di acque meteoriche di dilavamento) o parere tecnico (scarichi domestici o ad essi assimilati).

2. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nell'osservanza del presente Regolamento. In tal caso l'autorizzazione allo scarico in fognatura è sostituita dal nulla osta allo scarico emesso dal Gestore.
3. Gli scarichi di acque reflue possono essere attivati solo ad avvenuta emissione del nulla osta/autorizzazione allo scarico che verrà rilasciato dal Gestore.
4. Il provvedimento di autorizzazione contiene le prescrizioni specifiche ed i limiti di accettabilità allo scarico, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dall'All. A3 alla D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii. (Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque), dalla Legislazione Speciale valevole per la Laguna di Venezia e dai requisiti regolamentari stabiliti dal Gestore. I limiti di accettabilità possono riguardare anche parametri non contemplati dalla normativa vigente qualora ne sia accertata la presenza allo scarico ed implicino un eventuale danno per l'ambiente, le strutture fognarie, l'impianto di depurazione e/o per gli operatori.
5. Il nulla osta/autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituisce documento vincolante per il rilascio del certificato di agibilità da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. Relativamente agli oneri, sono a carico del Richiedente le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e sopralluoghi necessari per le istruttorie relative alle richieste di allacciamento e scarico previste dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 9 ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

1. Le opere di allacciamento su suolo pubblico o ad uso pubblico, dal collettore pubblico al confine di proprietà, sono eseguite dal Gestore previo pagamento di un contributo di allacciamento a carico dell'Utente.
2. Le opere di allacciamento dovranno essere realizzate nel rispetto del presente Regolamento, previo assenso da rilasciarsi con le modalità di cui al successivo Titolo III e IV.
3. Per l'esame delle domande di allacciamento, e a prescindere dall'esito delle stesse, i singoli richiedenti devono corrispondere al Gestore gli eventuali oneri previsti per l'istruttoria della pratica (sopralluoghi preventivi, ecc.).
4. In deroga al comma 1, il Gestore, esclusivamente in casi particolari, potrà autorizzare il richiedente ad eseguire, con impresa dallo stesso incaricata, le opere d'allacciamento in suolo pubblico secondo specifiche prescrizioni. In tal caso, non è dovuto il contributo di allacciamento e tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'opera su suolo pubblico dovranno essere acquisite direttamente dall'Utente presso i vari Enti competenti.
5. Gli allacciamenti di cui ai commi 1 e 4, relativamente alla parte ubicata su suolo pubblico, costituiscono parte integrante della rete fognaria pubblica.

6. Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura possa essere realizzato solo attraversando altre proprietà private, l'interessato dovrà ottenere dal proprietario del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi.
7. Le opere private di conferimento al pozzetto di interfaccia dovranno essere realizzate dall'Utente alla quota più superficiale possibile e nel rispetto del parere tecnico emesso dal Gestore e delle eventuali prescrizioni in esso riportate. In caso di inottemperanza, il Gestore non rilascerà il nulla osta necessario per il relativo scarico.
8. Nel caso in cui fosse necessario far eseguire al Gestore le opere di allacciamento di cui al comma 1, le opere di realizzazione della fognatura privata dovranno essere realizzate tassativamente solo in seguito all'esecuzione del "baffo".
9. Nel caso in cui l'allacciamento al collettore fognario pubblico, avvenisse attraverso una condotta privata utilizzata da più Utenze, o nel caso di lottizzazioni, il pozzetto di interfaccia dovrà essere posto, sia all'interno del limite di proprietà di ciascun Utente, sia prima della consegna alla fognatura pubblica, rispettivamente in area privata, o appena all'interno della lottizzazione.
10. Il pozzetto di interfaccia dovrà, di norma, essere posto all'interno del limite di proprietà dell'Utente e dovrà rispettare quanto previsto nelle specifiche tecniche del Gestore. L'Utente dovrà garantirne la visibilità nonché, in qualsiasi momento, la sua accessibilità ed ispezionabilità.
11. Non è consentito più di un allacciamento fognario per ogni complesso edilizio. Eventuali deroghe potranno essere concesse, solo per casi particolari o impossibilità di recapito degli scarichi in un unico punto di consegna.
12. Tutti i nuovi allacciamenti al collettore fognario pubblico dovranno avvenire in cameretta di ispezione stradale esistente o nell'eventuale apposito pozzetto di allacciamento predisposto durante la realizzazione del collettore fognario.
13. Qualora in prossimità del nuovo allacciamento non esistano camerette di ispezione o pozzetti di allacciamento dovrà essere realizzato, con oneri a carico del richiedente e con le caratteristiche ritenute idonee dal Gestore, un nuovo pozzetto di linea della condotta.
14. In presenza di situazioni particolari e in deroga alle specifiche tecniche generali il Gestore potrà prescrivere dettagli e soluzioni tecniche differenti.
15. Il Gestore si riserva, previo pagamento delle suddette spese di istruttoria e a seguito di sopralluogo volto a verificare la fattibilità dell'opera, di accogliere o respingere motivatamente la suddetta richiesta.
16. Le spese di istruttoria e il contributo di allacciamento vengono definiti dal Gestore, tramite approvazione del Consiglio di Amministrazione, e approvati dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

Art. 10 ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA MISTA E SEPARATA

1. Le reti interne di raccolta ed allontanamento delle acque reflue dovranno essere completamente separate da quelle di raccolta ed allontanamento delle acque bianche e dovranno recapitare di norma nel collettore pubblico a tal fine deputato.
2. Qualora la rete pubblica di recapito sia di tipo misto, le canalizzazioni interne al lotto rimarranno distinte fino al pozzetto di consegna/ispezione finale posto a monte del

collettore pubblico e poi confluiranno nello stesso mediante unico condotto di allacciamento e comunque secondo gli appositi schemi previsti dal Gestore.

3. Qualora le acque bianche non abbiano altro recapito alternativo rispetto alla fognatura mista, l'Utente dovrà predisporre opportuni volumi di laminazione ai sensi delle Ordinanze n. 2, 3 e 4 e della nota integrativa prot. 418232/58 dell'11/08/2008 del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007. Il progetto del volume di invaso dovrà prevedere, prima dell'allaccio alla fognatura pubblica, un manufatto di laminazione con foro di scarico calcolato sulla base di un coefficiente udometrico massimo pari a $10 \text{ l}/(\text{s} \times \text{ha})$. È facoltà del Gestore, in particolari situazioni di criticità del sistema fognario, imporre coefficienti udometrici inferiori a $10 \text{ l}/(\text{s} \times \text{ha})$.
4. Qualora il calcolo con il coefficiente udometrico fornisca valori bassi, il diametro del foro di laminazione non dovrà comunque essere inferiore a 5 cm. Il pozzetto di laminazione dovrà essere inoltre dotato di soglia sfiorante disposta alla quota di massimo livello della vasca di laminazione.
5. Per interventi edificatori che prevedano la **demolizione con ricostruzione** vale quanto indicato nella nota integrativa prot. 418232/58 dell'11/08/2008 del Commissario Delegato, ovvero *“Per quanto concerne (...) eventuali casi di “demolizione con ricostruzione”, si precisa che una volta demolito il fabbricato preesistente, il nuovo edificio da realizzarsi va considerato come un “nuovo intervento edilizio”, che si configura quindi come una nuova edificazione, per la quale – nel calcolo delle soglie previste dalle Ordinanze – non possono essere scomputati né la superficie, né il volume del fabbricato preesistente”*.

Art. 11 ALLACCIAMENTI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE

1. Qualora gli apparecchi di scarico e/o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti e/o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. Nei casi in cui la quota finale delle condotte di allacciamento sia tale da non rendere possibile il convogliamento per gravità nel ricettore o la pendenza risulti inadeguata, gli scarichi dovranno essere sollevati, a cura e spese dell'Utente, mediante apposite apparecchiature e/o pompe, di cui rimarrà proprietario e responsabile.
3. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per tutti gli eventuali danni alle utenze e/o a terzi derivanti dalla mancata osservanza delle suddette prescrizioni.
4. Il Gestore e/o l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico potranno concedere la deroga a tale obbligo qualora sia dimostrata da parte dell'Utente l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.

Art. 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE: MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE

1. Qualora non diversamente stabilito da specifici atti pubblici e privati o autorizzazioni, il Gestore cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allacciamento dall'innesto nella rete pubblica al pozzetto d'interfaccia, esclusivamente nel caso in cui questo sia posto in proprietà privata in corrispondenza del limite di proprietà.
2. In caso contrario, ovvero qualora, in deroga al presente regolamento, il pozzetto di interfaccia sia posto in proprietà privata, ma lontano dal limite di proprietà, il Gestore cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allacciamento solo dall'innesto nella rete pubblica fino al limite della proprietà privata.
3. Il Gestore si assume la responsabilità del regolare funzionamento delle opere e dei manufatti ubicati in suolo pubblico, effettuando manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni, fatto salvo l'evento imputabile a negligenza o imperizia da parte dell'utente.
4. Gli eventuali danni agli allacciamenti nella parte ubicata in suolo pubblico, derivanti dallo scarico di materiale occludente (stracci, residui di cibo, etc.) saranno addebitati ai responsabili, fatta salva, in ogni caso, la revoca dell'autorizzazione/nulla osta allo scarico e ferme restando le applicazioni delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.
5. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in caso di interruzione del servizio imputabile a cause di forza maggiore.

Art. 13 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

1. La manutenzione, la pulizia e quant'altro si renda necessario al mantenimento in perfetta efficienza delle opere di allacciamento all'interno della proprietà privata (vasche biologiche, vasche condensa grassi, sifoni, impianti di sollevamento privati e opere fino al pozzetto di interfaccia), sono a carico dell'Utente, in capo al quale sussiste, conseguentemente, la responsabilità del regolare deflusso delle acque e della impermeabilità delle condotte.
2. L'Utente è ritenuto responsabile di ogni danno a persone o cose comunque derivante da negligenza o imperizia, ovvero dal mancato rispetto delle norme del presente Regolamento.
3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di diffidare l'Utente all'esecuzione delle attività di manutenzione e pulizia, ponendo un termine per la loro effettuazione, trascorso infruttuosamente il quale, il medesimo Gestore ha facoltà di provvedere d'ufficio.
4. Eventuali oneri per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità delle reti e dei manufatti fognari di proprietà pubblica, sostenuti dal Gestore a seguito di comportamenti dell'Utente contrari a quanto prescritto dal presente Regolamento, sono posti a carico dell'Utente. Il Gestore si riserva la facoltà di informare le Autorità competenti di eventuali situazioni di condizioni igienico-sanitarie compromesse cagionate da comportamento negligente degli Utenti.
5. Il Titolare dello scarico è ritenuto responsabile della mancata osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni tecniche impartite dal Gestore, finalizzate a garantire che gli scarichi e le operazioni ad essi funzionalmente connesse, siano effettuati senza

pregiudizio alcuno per il corpo ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente, in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato.

Art. 14 VASCHE BIOLOGICHE, CONDENSE GRASSI, POZZI NERI, E VASCHE IMHOFF

1. Nel caso di allacciamento ad una rete di fognatura pubblica separata (linee di nera e bianca separate) e dotata di impianto di depurazione terminale è vietato l'utilizzo di pozzi neri, vasche biologiche, vasche Imhoff ovvero manufatti simili sulla linea delle acque reflue domestiche. Nel caso di manufatti esistenti dovrà essere prevista la loro demolizione o esclusione anche attraverso disinfezione e riempimento con materiale inerte. Il Gestore chiede comunque l'installazione di vasca biologica qualora l'immobile sia dotato di colonna unica di scarico per acque nere (provenienti dai bagni) e saponate (provenienti da cucine e/o lavanderie) in conformità agli schemi allegati al presente Regolamento.
2. Sulla rete delle acque saponate provenienti da cucine, lavanderie e bagni con lavatrice, e comunque su tutti gli scarichi distinti di tale tipologia di reflu, è obbligatorio installare una vasca condensa grassi opportunamente dimensionata.
3. In deroga al comma 2, il Gestore potrà autorizzare l'installazione di degrassatori sottolavello, esclusivamente per utenze assimilate alle domestiche e solo nel caso in cui il tecnico professionista asseveri l'esistenza di cause tecniche ostative all'installazione della vasca condensagrassi. L'utente ha l'obbligo di sottoporre il contenitore a svuotamento periodico con consegna del rifiuto (CER 200306) a ditta specializzata.
4. Nel caso di allacciamento ad una rete di fognatura pubblica di tipo misto, il Gestore prescrive l'installazione della vasca biologica sulla rete privata delle acque nere, ai piedi delle colonne di scarico dei bagni, in conformità agli schemi allegati al presente Regolamento.
5. In relazione a particolari situazioni ed esigenze territoriali, il Gestore ha facoltà di autorizzare la realizzazione dell'impianto privato in deroga ai commi precedenti.
6. Nel caso di allacciamento ad una rete di fognatura pubblica priva di impianto di depurazione finale, i trattamenti sopra detti dovranno invece essere previsti ed utilizzati in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Comunali e dalle Norme Regionali, comunque muniti di un by-pass predisposto per la loro futura eliminazione.

Art. 15 SCARICHI NON AMMESSI

1. Non sono consentite le immissioni non preventivamente autorizzate.
2. È fatto assoluto divieto di immissione in fognatura di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, corrosive, di sostanze in grado di sviluppare gas e/o vapori tossici, ovvero di sostanze che quali-quantitativamente possono configurarsi come rifiuti solidi, materiale occludente (stracci, residui di cibo, etc.).
3. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto, in presenza di reti separate, è vietato

scaricare nella fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, nei casi di cui all'art. 39 comma 5, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni.

4. In deroga al punto precedente, gli scarichi provenienti da aree di intervento nelle quali vi sia la temporanea necessità di svuotamento di eventuale acqua di falda non contaminata, possono essere immessi in fognatura, previa autorizzazione del Gestore, esclusivamente qualora manchino altri corpi idrici recettori.
5. Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
6. È vietato l'utilizzo del proprio allacciamento per uno scopo diverso da quello autorizzato, ovvero non conforme alle prescrizioni di legge o del presente Regolamento.
7. Gli eventuali danni derivanti dallo scarico di quanto sopra indicato, ovvero se non espresso in modo esplicito dal presente Regolamento, da quanto è vietato dalla legge vigente in materia ambientale, saranno addebitati ai responsabili, fatta salva, in ogni caso, la revoca dell'autorizzazione/nulla osta allo scarico e ferme restando le applicazioni delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 16 RILEVAZIONE DEI VOLUMI DI SCARICO

1. L'Utente ha l'obbligo di dichiarare al Gestore del Servizio Idrico Integrato, in sede di istruttoria, le modalità con cui avviene l'approvvigionamento idrico, ovvero se il medesimo avvenga autonomamente o a mezzo dell'Acquedotto.
2. In tutti gli insediamenti dove esista una relazione diretta tra l'acqua utilizzata e lo scarico, quest'ultimo viene assunto pari al 100% dell'acqua utilizzata.
3. In difetto della relazione di cui al comma 2, l'Utente ha l'obbligo di installare, a propria cura e spese, uno strumento di misura della portata scaricata, conformemente alle prescrizioni impartite dal gestore.
4. Qualsiasi variazione intervenga sulle modalità di approvvigionamento idrico, deve essere immediatamente comunicata al Gestore.

Art. 17 UTENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA CON APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO

1. Tutti gli Utenti della pubblica fognatura che si approvvigionino in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di distribuzione di acqua potabile, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione, calcolata, in base al cento per cento del volume di acqua prelevata, salvo le tariffe a forfait.
2. Al fine di determinare la quantità d'acqua prelevata:

- in caso di utenze domestiche e assimilate, ciascun Utente è tenuto, con oneri a proprio carico, ad installare ed a mantenere in condizioni di buon funzionamento appositi strumenti/apparecchi per la misura dei volumi delle acque prelevate, forniti dal Gestore;
 - in caso di utenze industriali, fornitura e installazione delle apparecchiature di misura sono a cura e spese dell'Utente e la strumentazione deve essere approvata dal Gestore.
3. Il Gestore, su presentazione di richiesta da parte dell'Utente, verifica l'installazione del misuratore e procede all'applicazione del sigillo di controllo. Lo strumento deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso sempre disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
 4. Il Gestore può imporre, a spese dell'Utente, una diversa collocazione degli strumenti già installati, qualora essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
 5. Qualsiasi malfunzionamento dell'apparecchiatura dovrà essere segnalato al Gestore tempestivamente e prima di rimuovere il sigillo di controllo; a sostituzione, manutenzione e/o riparazione avvenuta il personale del Gestore provvederà alla riapposizione del sigillo di controllo.
 6. Tutte le spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono a carico dell'Utente.

Titolo III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI

Art. 18 PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. L'istanza dell'Utente (modulistica disponibile sul sito del Gestore), contestuale (in dipendenza della tipologia delle opere da realizzare) alla richiesta di Permesso di Costruire o alla D.I.A., se ed in quanto dovute, deve essere presentata allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa) del Comune (D.P.R. n. 380/2001; D.Lgs. n. 447/1998 e ss.mm.ii.), il quale invierà la documentazione al Gestore per l'espressione del parere tecnico di competenza (autorizzazione ai lavori di fognatura) e, successivamente, previa istruttoria con esito positivo, per l'emissione da parte del Gestore del nulla osta allo scarico delle acque domestiche o ad esse assimilabili.
2. In alternativa, qualora vi siano diverse disposizioni da parte del Comune di competenza, l'istanza dell'Utente, sottoscritta da tecnico abilitato, va presentata direttamente al Gestore utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet e secondo le modalità ivi pubblicate.
3. Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare al Gestore, per diritti di istruttoria della pratica, il corrispettivo fissato nell'apposita tabella dei corrispettivi presente nella modulistica del Gestore.
4. Il Gestore, previa adeguata istruttoria con esito positivo, emetterà parere tecnico, quale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di fognatura in proprietà privata; tale parere verrà consegnato al professionista incaricato dall'Utente o, in alternativa, nei casi in cui la pratica debba transitare per lo Sportello Unico del Comune di competenza, il Gestore, farà pervenire allo stesso Sportello Unico (Edilizia/Impresa) il proprio parere tecnico.
5. Qualora, ai fini dell'espressione del parere, la documentazione presentata risultasse difforme al presente Regolamento, incompleta o non sufficientemente chiara, il Gestore potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso, il Gestore invierà al professionista incaricato motivata sospensione, interrompendo i tempi dell'istanza, attraverso lo Sportello Unico (Edilizia/Impresa), o, in alternativa direttamente al professionista qualora si rientri nei casi in cui l'istanza vada presentata direttamente al Gestore.
6. Il parere tecnico ha durata pari a 4 anni dalla data di emissione, ad eccezione dei casi di cui all'art. 7 del presente regolamento per i quali la durata del parere tecnico vale un anno dalla data di emissione, ai sensi del comma 13, art. 20 All. A3 alla D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii. Una volta scaduto, il parere sarà considerato decaduto e dovrà essere presentata una nuova istanza.
7. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la durata quadriennale del parere tecnico verrà estesa anche ai pareri tecnici già emessi, rendendo così decaduti quelli emanati precedentemente, salvo proroga già concessa la cui data varrà come data di validità.
8. Il parere tecnico decade anche con l'entrata in vigore di contrastanti norme in materia ambientale o per variate condizioni della rete ricevente.

9. Successivamente al rilascio del permesso di costruire, dell'autorizzazione unica o all'inizio dei lavori (nei termini di legge) per le opere soggette a D.I.A., l'Utente potrà procedere alla realizzazione delle opere di fognatura e di allacciamento in proprietà privata.
10. Qualora l'immobile non sia servito da allacciamento (baffo) già esistente, dopo aver ottenuto il parere tecnico, l'Utente dovrà trasmettere al Gestore domanda di preventivo delle opere di allaccio alla fognatura pubblica.
11. Il personale tecnico del Gestore, previa comunicazione formale di ultimazione dei lavori e asseverazione da parte di professionista incaricato (modulistica disponibile sul sito del Gestore), effettuerà il sopralluogo per la verifica di conformità delle opere al Regolamento, agli elaborati di progetto approvati e alle prescrizioni contenute nel parere tecnico.
12. In caso di inadeguata esecuzione o difformità (dal progetto, dal Regolamento o dalle prescrizioni del Gestore) delle stesse opere, il Gestore ne potrà imporre l'adeguamento a spese del Richiedente.
13. In seguito al ricevimento della comunicazione di fine lavori e asseverazione, qualora l'esito del sopralluogo risultasse positivo, il Gestore rilascerà il nulla osta allo scarico.
14. Lo scarico potrà essere attivato solo successivamente al rilascio, da parte del Gestore, del nulla osta di cui al comma precedente.
15. Qualsiasi modifica delle opere di scarico, come pure il cambio di destinazione d'uso dei locali (con o senza opere), o qualsiasi intervento che comporti la modifica dell'immobile a livello catastale (frazionamenti, fusioni...) e/o gli eventuali mutamenti di utilizzo, che determinino variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone l'obbligo, a carico dell'Utente, di inoltrare una nuova richiesta per ottenere preventivamente e nuovamente il parere del Gestore, al fine di conseguire, ad avvenuto completamento delle opere e/o delle trasformazioni, un nuovo nulla osta allo scarico.
16. In caso di immobili già in possesso di nulla osta allo scarico, per i quali siano previste modifiche non sostanziali all'impianto di scarico privato, l'Utente deve presentare direttamente al Gestore, utilizzando l'apposita modulistica, la richiesta di "Modifica non sostanziale del Nulla osta allo scarico in rete fognaria" sottoscritta da tecnico abilitato. A tale modulo andranno allegati gli elaborati tecnici descrittivi dell'intervento (relazione e planimetria). Per modifica non sostanziale si intende qualsiasi opera che non comporti interventi alla rete fognaria privata o ai manufatti (condensagrassi o vasche biologiche) di pertinenza dell'edificio (es. aggiunta di un bagno su colonna di scarico esistente); non dovrà inoltre comportare aumento di quantità dei reflui in termini di Abitanti Equivalenti.

Art. 19 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Alla richiesta di rilascio di nulla osta allo scarico, deve essere allegata tutta la documentazione richiesta nella modulistica predisposta dal Gestore e pubblicata sul sito internet. La documentazione tecnica dovrà essere redatta e firmata da professionista abilitato.

Art. 20 SPECIFICHE REALIZZATIVE OPERE INTERNE DI FOGNATURA SECONDO LA REGOLA D'ARTE

1. Le modalità di esecuzione delle opere di scarico dovranno rispettare quanto previsto nelle istruzioni pubblicate sul sito del Gestore, all'interno delle quali sono presenti gli schemi tipo per la realizzazione delle opere di fognatura in proprietà privata.
2. Di seguito indicazioni generali per la realizzazione di un impianto fognario privato secondo la buona tecnica:
 - a) le condotte di allacciamento devono essere il più possibile corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posate su letto di sabbia o di calcestruzzo magro;
 - b) le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di norma non inferiori a 120 mm. e con adeguata pendenza;
 - c) i tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza a perdite di gas o di liquidi;
 - d) i materiali utilizzati per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami;
 - e) i cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°;
 - f) nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali;
 - g) al fine di consentire un'agevole manutenzione della fognatura interna, l'Utente può provvedere all'installazione di pozzetti, con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta;
 - h) l'allacciamento deve avere un diametro interno di norma non inferiore a mm 150;
 - i) è buona norma che le colonne di scarico a servizio delle acque saponate (cucine, lavanderie e bagni) siano separate da quelle nere provenienti dai servizi igienici;
 - j) ogni colonna di scarico, di norma, deve essere dotata al piede di sifone idraulico a tubo, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di diametro adeguato eventualmente da prolungarsi fino al tetto;
 - k) in deroga al comma j), per edifici esistenti, qualora le colonne di scarico non fossero dotate di sifone idraulico a piè di colonna e non fosse tecnicamente possibile la loro installazione, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere l'installazione di almeno un sifone collocato prima del pozzetto di interfaccia;
 - l) è severamente vietato creare dei collegamenti tra rete di acque bianche e rete di acque nere in proprietà privata.

Art. 21 UTENZE GIÀ ALLACCIATE

1. Qualora, per garantire la corretta funzionalità delle reti di fognatura e dei relativi impianti di depurazione, si rendessero necessarie modifiche alle opere di scarico (in proprietà privata) o a quelle di allacciamento esistenti, il Gestore può imporre ai relativi Utenti l'esecuzione, con oneri a loro carico, i lavori di adattamento necessari per rendere i manufatti di scarico conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Gestore ha facoltà di provvedere d'ufficio.

Art. 22 SCARICHI D'INSEDIAMENTI TEMPORANEI

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono insediamenti temporanei le installazioni, fisse o mobili, per sagre paesane, giostre, circhi e per manifestazioni ricreative e sportive in genere. Tali scarichi sono considerati assimilati al domestico, come definiti nel presente Regolamento.
2. I suddetti insediamenti, i campi nomadi ed i cantieri per nuove edificazioni o ristrutturazioni devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e devono essere allacciati alla fognatura in base a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 23 SCARICHI DI PISCINE

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono appartenenti a tale categoria gli scarichi delle piscine di proprietà sia pubblica che privata, destinate ad uso pubblico e/o privato. Tali scarichi sono considerati assimilabili agli scarichi domestici, come previsto dal comma 1, lettera e1), punto 1) dell'art. 34 dell'All. A3 alla D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii.
2. Le acque di ricambio parziale o totale della piscina e le acque dei lavapiedi (di norma costituite da acqua potabile additivata di disinfettante o costituite da acqua della piscina opportunamente prelevata allo scopo) devono essere inviate in fognatura bianca o corpo idrico superficiale, nel rispetto di quanto impartito dall'Ente Competente.
3. Solo in assenza dei due recapiti di cui sopra, il Gestore potrà valutare di autorizzare lo scarico in fognatura pubblica di tipo misto, previo trattamento di decolorazione (obbligatorio) ed eventualmente anche di sedimentazione. Le modalità e tempistiche di immissione di tali reflui in pubblica fognatura saranno prescritte dal Gestore in fase di rilascio del nulla osta allo scarico.
4. Nel caso in cui il progetto della piscina preveda l'installazione di filtri, le eventuali acque di controlavaggio dovranno essere recapitate in fognatura nera, previo pretrattamento di decolorazione, di sedimentazione e flottazione. Anche per tale flusso, le modalità e tempistiche di immissione di tali reflui in pubblica fognatura potranno essere oggetto di prescrizioni da parte del Gestore in fase di rilascio del nulla osta allo scarico.
5. Gli scarichi di acque saponate provenienti da eventuali docce installate a bordo piscina, dovranno essere trattate in condensa grassi.
6. Le prescrizioni ai precedenti commi valgono anche per le piscine nelle quali la disinfezione avviene con aggiunta di cloruro di sodio (sale).

Art. 24 LAVANDERIE

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono appartenenti a tale categoria gli scarichi delle lavanderie destinate ad uso pubblico e/o privato con impiego di lavatrici ad acqua

analoghe a quelle di uso domestico. Tali scarichi sono considerati assimilabili agli scarichi domestici, come previsto dal comma 1, lettera e1), punto 10) dell'art. 34 dell'All. A3 alla D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii, purché trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno. Inoltre, al fine della verifica del criterio di assimilazione, per tali attività, Veritas applica quanto previsto dalla Regione Veneto con nota Prot. 398232 del 23/09/2013, ovvero applica i criteri volumetrici di consumo idrico ivi indicati.

2. In difetto delle condizioni di cui al comma precedente, lo scarico sarà in ogni caso di tipo industriale e ricadrà in quanto previsto al Titolo IV del presente Regolamento.
3. Gli scarichi delle acque saponate provenienti dalle lavatrici, dovranno essere trattate in condensa grassi opportunamente dimensionata o con eventuale altro trattamento idoneo.
4. Per la verifica del consumo idrico della lavanderia in ambito condominiale, è fatto obbligo di installare una fornitura idrica autonoma (nuovo contatore).

Titolo IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 25 OBBLIGHI DI COLLETTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto, l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione finale, è obbligatorio, purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell'impianto di depurazione finale.

Art. 26 PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. Ai sensi della normativa vigente, la domanda di autorizzazione è presentata all'Ente competente in merito al rilascio del provvedimento:
 - Autorizzazione Integrata Ambientale: la domanda va presentata all'Ente competente (Ministero, Regione o Città Metropolitana/Provincia), il quale richiede al Gestore della fognatura un parere/atto di assenso nel quale sono contenute tutte le prescrizioni utili al rilascio del titolo abilitativo in materia di scarichi in fognatura pubblica;
 - Autorizzazione Unica Ambientale: la domanda va presentata al SUAP che la trasmette in modalità telematica all'autorità competente (Città Metropolitana/Provincia), la quale richiede al Gestore della fognatura un parere/atto di assenso nel quale sono contenute tutte le prescrizioni utili al rilascio del titolo abilitativo in materia di scarichi in fognatura pubblica;
 - Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: la domanda va presentata al Gestore della fognatura.
2. In tutti e tre i suddetti casi, ai fini dell'emissione dell'autorizzazione e/o parere/atto di assenso, l'Utente dovrà trasmettere la modulistica predisposta dal Gestore, pubblicata sul sito istituzionale con le modalità in esso indicate.
3. Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare al Gestore, per diritti di istruttoria della pratica, il corrispettivo fissato nell'apposita tabella dei corrispettivi.
4. Il Gestore, previa adeguata istruttoria, emetterà l'atto autorizzativo e/o atto di assenso/parere.
5. Qualora, ai fini dell'espressione del parere, la documentazione presentata risultasse difforme dal presente Regolamento, incompleta o non sufficientemente chiara, il Gestore potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in funzione del titolo autorizzativo richiesto.

6. Nel caso in cui, al fine di ottenere l'atto autorizzativo, il Titolare dello scarico debba eseguire dei lavori, il Gestore emetterà approvazione al progetto e contestuale autorizzazione ai lavori.
7. Il Richiedente dovrà comunicare al Gestore, la data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di allacciamento (sia per la parte ricadente in suolo pubblico, che per quella ricadente in proprietà privata).
8. Il personale tecnico del Gestore, previa comunicazione di ultimazione dei lavori allo stesso dal richiedente, di norma prima che i manufatti vengano definitivamente interrati, effettuerà il sopralluogo per la verifica di conformità delle opere al Regolamento, agli elaborati di progetto approvati ed alle prescrizioni del Gestore.
9. In caso di inadeguata esecuzione o difformità (dal progetto, dal Regolamento o dalle prescrizioni del Gestore) delle stesse opere il Gestore ne può imporre l'adeguamento.
10. L'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata al Gestore, attraverso l'apposita modulistica (*Comunicazione di fine lavori e asseverazione di conformità delle opere realizzate*) pubblicata sul sito.

Art. 27 RINNOVO E/O MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere richiesto prima della scadenza del provvedimento in corso, con i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente, in funzione del tipo di provvedimento di autorizzazione da conseguire (AUA, AIA, Autorizzazione del Gestore del SII). Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento; gli scarichi contenenti sostanze pericolose devono cessare immediatamente qualora, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del precedente provvedimento, il rinnovo non sia stato espressamente concesso.
2. Nel caso di variazioni quali – quantitative delle caratteristiche delle acque di scarico ovvero in caso di variazioni sulla identificazione e/o classificazione dell'insediamento industriale, l'Utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere. Qualsiasi modifica delle opere di scarico, come pure il cambio di destinazione d'uso dei locali (con o senza opere) e/o gli eventuali mutamenti di utilizzo, che determinino variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone l'obbligo, a carico dell'Utente, di ottenere preventivamente il parere del Gestore, nonché di richiedere, ad avvenuto completamento delle opere e/o delle trasformazioni, una nuova autorizzazione allo scarico.
3. I titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura la cui attività sia trasferita in altro luogo dovranno richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.
4. In caso di variazione della titolarità dello scarico, deve essere prontamente data comunicazione all'Ente Gestore del servizio.
5. A seguito della variazione della ragione sociale della ditta autorizzata allo scarico o del Legale Rappresentante della stessa, e/o di subentro da parte di una nuova ditta in una pratica di autorizzazione allo scarico già in essere, dovrà essere inviata al Gestore ed eventualmente all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, se diverso dal

Gestore, apposita comunicazione in merito, riportante i dati relativi alla nuova ditta (ragione sociale, domicilio legale, partita IVA, etc ...) unitamente alla richiesta di voltura dell'autorizzazione stessa e del contratto. Successivamente potrà essere richiesta la voltura della fornitura idrica.

6. L'autorizzazione allo scarico decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico.
7. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione, e/o di cessazione dell'attività, è facoltà dell'Ente Gestore chiedere il sezionamento idraulico degli scarichi. In caso di inadempienza, il Gestore può provvedere, addebitando i costi all'Utente.
8. L'Utente che intenda ripristinare lo scarico, deve richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 28 UTENZE PRODUTTIVE GIÀ ALLACCIATE

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico, le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

Art. 29 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Alla richiesta di autorizzazione allo scarico, deve essere allegata tutta la documentazione richiesta nella modulistica predisposta dal Gestore e pubblicata sul sito internet. La documentazione tecnica dovrà essere redatta e firmata da professionista abilitato, nonché dal richiedente dove previsto.

Art. 30 SPECIFICHE REALIZZATIVE PER OPERE IN PROPRIETÀ PRIVATA

a) PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il collegamento alla rete fognaria del Gestore deve avvenire tramite pozzetti di interfaccia collocati di norma immediatamente all'interno del limite della proprietà privata, o, in casi particolari, solo se avallati dal Gestore, all'esterno della proprietà privata.
2. Il titolare dello scarico è responsabile del mantenimento in efficienza del pozzetto posto in proprietà, denominato pozzetto fiscale e/o di campionamento e del pozzetto di interfaccia (qualora non coincidente), ovvero della sua accessibilità e visibilità.
3. I risultati dei controlli effettuati sul pozzetto fiscale sono validi ai fini contrattuali e tariffari, e di quanto attiene al rispetto delle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
4. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, visite di verifica atte ad accertare la rispondenza delle reti fognarie private alle disposizioni del presente Regolamento.

b) SPECIFICHE REALIZZATIVE

1. Le reti interne devono prevedere la separazione delle acque domestiche da quelle di processo, da quelle meteoriche, da quelle di raffreddamento, da quelle di lavaggio, al fine di convogliare in corpi ricettori separati le acque reflue e le acque bianche.
2. Le condotte e i manufatti per lo scarico devono essere dimensionati alla portata di punta scaricata dai singoli impianti tecnologici.
3. In corrispondenza di ogni scarico industriale deve essere previsto l'inserimento di una valvola d'intercettazione per la chiusura d'emergenza dello stesso, in conformità ai requisiti tecnici del Gestore e agli schemi di principio del presente regolamento.
4. In relazione a particolari situazioni ed esigenze territoriali, il Gestore ha facoltà di autorizzare la realizzazione dell'allaccio in deroga alle specifiche realizzative di cui ai commi precedenti qualora l'esatta corrispondenza si rivelasse tecnicamente ed economicamente non sostenibile. Tale facoltà dovrà essere esercitata in ossequio alle disposizioni di cui ai successivi commi 5 e 6.

5. Procedura semplificata.

Rientrano nella procedura di deroga semplificata tutti quei casi nei quali le difformità rispetto alle specifiche realizzative risultassero minimali e cioè:

- a) qualora la separazione delle acque nere e/o meteoriche si rivelasse tecnicamente di difficile realizzazione e/o economicamente molto onerosa e il contributo di tale flusso dovesse contribuire per una percentuale trascurabile al flusso totale (per un valore massimo del 5% sul flusso totale scaricato su base annua); relativamente alle acque meteoriche resta fermo quanto previsto al Titolo V;
- b) in tutti quei casi in cui l'allaccio venisse realizzato all'interno della proprietà dell'Utente o comunque in proprietà privata (ad esempio quando il collettore della fognatura pubblica corre all'interno della proprietà dell'Utente, o quando l'Utente è allacciato su una condotta di proprietà condominiale o di altra proprietà privata).

Rimane inteso che le casistiche da gestire con procedura semplificata dovranno comunque garantire in modo univoco la caratterizzazione qualitativa delle acque in uscita dall'insediamento produttivo in modo da non inficiare gli obiettivi del regolamento di fognatura con riferimento al controllo qualitativo degli scarichi. Per i casi rientranti nel presente comma, l'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Gestore, che trasmette copia della stessa, unitamente all'istruttoria, al Consiglio di Bacino.

6. Procedura ordinaria.

Nel caso in cui la concessione della deroga dovesse riguardare casi più complessi che necessitano una soluzione tecnica più articolata e, comunque, al di fuori delle ipotesi previste dal comma 4, il Gestore esercita la facoltà di autorizzare la realizzazione dell'allaccio in deroga alle specifiche realizzative, previo nulla osta del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

c) IMPIANTI INTERNI DI DEPURAZIONE

1. Il titolare dello scarico i cui valori di emissione non risultino conformi ai limiti di accettabilità previsti e/o prescritti ex lege, ha l'obbligo di installare, a propria cura e spese, idonei impianti di pretrattamento in grado di rendere il refluo scaricato, compatibile con i limiti allo scarico in fognatura.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 ed in presenza di particolari cicli produttivi, il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di prescrivere, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, la predisposizione di vasche di accumulo con capacità non inferiore alle 48 ore di fuori servizio dell'impiantistica privata ovvero dei collettori principali.
3. Il Gestore provvede, prima dell'attivazione dello scarico, alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di corto circuitazione dell'impianto.
4. Il titolare dello scarico viene riconosciuto responsabile del corretto funzionamento dell'impianto, assumendosi l'onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva della raccolta e smaltimento dei residui e rifiuti di ogni natura eventualmente prodotti.
5. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Gestore qualsiasi guasto e/od inconveniente possa costituire motivo di fuori servizio dell'impianto ovvero di manutenzione straordinaria del medesimo. A carico del titolare dello scarico vige inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente al Gestore il ripristino delle strutture tecnologiche e la ripresa delle attività di scarico.
6. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di consentire al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'accesso all'impianto per le verifiche e/o gli accertamenti tecnici ritenuti necessari.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 5 il Gestore si riserva la facoltà di prescrivere limitazioni allo scarico per tutta la durata del fuori servizio ovvero, in particolari circostanze, la sospensione dello scarico.

d) IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di imporre, a cura e spese del titolare dello scarico, l'installazione di un impianto di sollevamento delle acque in uscita dall'insediamento industriale, nell'ipotesi in cui la quota di consegna degli effluenti sia tale da rendere non possibile il loro convogliamento per gravità nel collettore fognario.
2. Su specifica richiesta del Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impianto dovrà essere corredato di un sistema di avviamento e di arresto automatico, comprensivo di un sistema di allarme operante in caso di mancato funzionamento.

Art. 31 CONTROLLO DEGLI SCARICHI

a) COMPETENZE

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato all'effettuazione dei controlli, delle verifiche e dei prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e, non ultimo, anche a fini tariffari. A tale scopo redige e mette in atto un programma di controlli, formulato sulla base delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi e della tipologia di Utenza.
2. Le funzioni di controllo di cui al comma 1 sono riconosciute al Gestore del Servizio idrico Integrato sia in fase procedimentale precedente il rilascio del provvedimento autorizzativo, sia successivamente.

3. Qualora, durante un prelievo fiscale effettuato dal Gestore, il titolare dello scarico ritenga necessario avere a disposizione un controcampione, lo stesso dovrà mettere a disposizione adeguati recipienti.
4. I controlli negli stabilimenti possono riguardare anche le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di misura e di campionamento automatico installate sulle acque di scarico.
5. Tutte le operazioni eseguite durante i controlli devono essere registrate su apposito verbale, sottoscritto dal rappresentante del Gestore e dal titolare dello scarico o suo delegato; un esemplare del verbale è consegnato in copia sul posto al titolare dello scarico o suo delegato.

b) OBBLIGHI

1. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di fornire al Gestore del Servizio Idrico Integrato le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ovvero consentire l'effettuazione dei controlli ritenuti necessari sui reflui e sulla conformità dello scarico alle prescrizioni regolamentari.
2. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere all'effettuazione dei controlli, delle verifiche e dei prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione allo scarico e fornire eventuali informazioni ove richieste.
3. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile (entro 4 ore), anche nel caso di siti o installazioni non soggette a presidio.
4. Il titolare dello scarico che non consenta o ostacoli l'effettuazione dei controlli, delle verifiche e dei prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione allo scarico per cause a lui direttamente imputabili, è soggetto all'applicazione, senza pregiudizio alcuno, delle relative sanzioni, ai sensi del comma 8, art.137, Parte III, Sezione II, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

c) STRUMENTI DI MISURA

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di imporre all'Utente l'installazione di idonea strumentazione di controllo, di campionamento (autocampionatori) e di misura in automatico dello scarico sulla base della tipologia di attività produttiva e delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico. Gli strumenti di misura della portata vengono utilizzati dal Gestore per il monitoraggio puntuale della portata scaricata dall'Utente e per la verifica di corrispondenza ai valori autorizzati. Tali dati vengono utilizzati anche per la validazione dei bilanci idrici annuali.
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di imporre all'Utente l'installazione di sistema di telecontrollo o di memorizzazione dei dati rilevati dalla strumentazione, secondo le proprie specifiche.
3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di richiedere la trasmissione dei dati di portata ove registrati in loco.
4. Le spese di installazione, gestione e manutenzione della strumentazione, sono a carico dell'Utente.

d) PUNTO DI CONSEGNA DEI REFLUI

1. Il punto di campionamento fiscale deve essere individuato in modo tale che il refluo in esso convogliato sia rappresentativo delle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue scaricate e approvato dal Gestore.
2. Il punto di campionamento fiscale dei reflui è localizzato all'interno della proprietà dell'Utente, generalmente nel punto più prossimo all'immissione nelle reti fognarie esterne.
3. Il punto di campionamento fiscale può coincidere con il pozzetto di interfaccia o con una presa campione valvolata, in corrispondenza dei quali il Gestore ha la facoltà di richiedere l'installazione di apposito campionatore automatico.
4. Il punto di campionamento fiscale deve essere mantenuto costantemente libero da impedimenti, accessibile, ed ispezionabile.

e) MISURE, CAMPIONAMENTI ED ANALISI

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato verifica periodicamente la conformità quali-quantitativa dello scarico ai valori limite a mezzo di un piano di controlli, campionamenti ed analisi, formulato sulla base delle caratteristiche dello scarico e della tipologia di Utenza.
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato deve adottare un piano di campionamento e controlli che preveda l'applicazione delle metodiche analitiche ritenute più opportune al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
3. I valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti dall'Utente mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
4. Quanto previsto al comma 3 deve intendersi esteso a qualsiasi diluizione delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo con altri scarichi di acque utilizzate ad altri fini.
5. Le spese relative ai prelievi, analisi e relativi risultati, sono a carico dell'Utente, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina tariffaria dell'Autorità nazionale di Regolazione ARERA.

f) LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA SERVITI DA IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO E DEPURAZIONE

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di emissione adottati dal Gestore e approvati dal Consiglio di Bacino, nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi in fognatura.

Titolo V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Art. 32 PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. Le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio sono disciplinate dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dall'art. 39 dell'All. A3 alla D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 59/13, dalle D.G.R.V. n. 1775/13 e n. 622/14 e dal Regolamento per la gestione dei piani di adeguamento (ex art.1 comma 3-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2004, n.144 convertito nella legge n.192 del 28 luglio 2004).
2. I limiti di accettabilità in pubblica fognatura sono quelli adottati dal Gestore e approvati dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.
3. Ai sensi del comma 7, art. 39 dell'All. A3 alla D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii. le acque meteoriche di dilavamento scaricate in fognatura, devono essere canalizzate mediante dispositivi di laminazione delle portate, allo scopo di non sovraccaricare il bacino fognario. Con riferimento alle opere di laminazione, il Gestore richiede l'applicazione delle prescrizioni tecniche e dei criteri di dimensionamento previsti nelle Ordinanze n. 2, 3 e 4 del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007.
4. Qualora siano previsti sistemi di segregazione della prima pioggia, la progettazione di tali vasche dovrà rispettare le prescrizioni tecniche e i criteri di scarico adottati dal Gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi in fognatura (vedi *Norme tecniche* pubblicate nel sito www.gruppovertas.it).
5. Quanto previsto al Titolo IV - *DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI* è applicato anche agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento.

Art. 33 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 39 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

1. Tali acque sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Ai sensi del D.P.R. n. 59/13 e della D.G.R.V. n. 622/14, tali acque sono soggette alla disciplina dell'A.U.A., salvo quanto previsto dalla DGRV 1775/13 per gli impianti soggetti ad AIA o dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06 per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti; conseguentemente, per la procedura istruttoria, per le prescrizioni tecniche generali, per le modalità di esecuzione delle opere di scarico e per i limiti di accettabilità si rimanda al *Titolo IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI*.
2. Ai sensi del comma 6, art. 3 del D.P.R. n. 59/13, l'A.U.A. è valida 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.
3. La validità dell'AIA o dell'autorizzazione ex art. 208, è definita dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 34 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 39 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

1. Tali acque sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. Ai sensi del D.P.R. n. 59/13 e della D.G.R.V. n. 622/14, tali acque non sono soggette alla disciplina dell'A.U.A. Ai sensi del comma 3, art. 39, dell'All. A3 alla D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii. l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia. L'autorizzazione allo scarico può essere rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
2. Le acque di seconda pioggia, qualora siano trattate in continuo e/o nel caso di espressa volontà a trattarle da parte del titolare dello scarico, possono essere scaricate in fognatura nera o mista, previa richiesta di autorizzazione allo scarico al Gestore.

Art. 35 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DEL COMMA 5, ART. 39 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

1. Per questa tipologia di acque è previsto lo scarico in corpo idrico superficiale o su suolo, o in alternativa negli strati superficiali del sottosuolo, come prescritto dall'art. 39 dell'All. A3 alla D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii.
2. Qualora i suddetti recapiti non fossero praticabili, è prevista la possibilità di scaricare tali acque in fognatura pubblica, previa autorizzazione del Gestore, nell'osservanza del presente Regolamento in termini di prescrizioni tecniche, modalità di esecuzione delle opere di allaccio e di misure compensative per la laminazione delle piene. Per tali opere di laminazione, il Gestore richiede l'applicazione delle prescrizioni tecniche e dei criteri di dimensionamento previsti nelle Ordinanze n. 2, 3 e 4 del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007.
3. Per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento ricadenti in comma 5, il Gestore, valutata positivamente la possibilità di accettare tali acque nella rete di fognatura pubblica di tipo misto, rilascia uno dei seguenti atti:
 - nulla osta allo scarico nel caso in cui tali acque rispettino i limiti di fognatura senza necessità di essere trattate;
 - autorizzazione allo scarico nel caso in cui vi sia l'espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie; tale autorizzazione viene rilasciata dal Gestore con le stesse modalità adottate per le acque di scarico ricadenti in comma 3.

Titolo VI. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI FALDA PROVENIENTI DA INTERVENTI DI BONIFICA

Art. 36 PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. Le acque di falda sono disciplinate dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 59/13 e dalla D.G.R.V. n. 1775/13.
2. Lo scarico di acque di falda proveniente da interventi di messa in sicurezza, sono soggette alla disciplina dell'AUA.
3. Ai sensi della D.G.R.V. n. 1775/13, gli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/06, non sono soggetti alla disciplina dell'AUA e devono, pertanto, ottenere l'autorizzazione allo scarico in fognatura direttamente dal Gestore.
4. Nei casi non rientranti in quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1775/13, anche gli interventi di bonifica sono soggetti alla disciplina dell'AUA.
5. La procedura istruttoria è quella descritta al precedente art. 26.
6. Quanto previsto agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 relativo al Titolo IV - *DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI* è applicato anche agli scarichi di acque di falda provenienti da interventi di bonifica.

Titolo VII. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI WELLPOINT

Art. 37 DISPOSIZIONI GENERALI

1. È vietato scaricare in fognatura acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante.
2. In deroga al comma 1, in mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree d'intervento, è ammessa l'immissione temporanea in fognatura di acque di wellpoint, emunte allo scopo di deprimere la falda, previa autorizzazione del Gestore della rete fognaria, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello di falda stesso.
3. Lo scarico delle acque dovrà avvenire senza determinare situazioni di rigurgito della fognatura. Ove queste si verificassero la Ditta dovrà intervenire prontamente riducendo la portata.
4. Le acque dovranno essere scaricate in fognatura previo adeguato trattamento di dissabbiatura.
5. È responsabilità del Richiedente dichiarare che l'area in cui sorge il cantiere non è soggetta a bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06, Parte Quarta, Titolo V.
6. Qualora l'emungimento di acque di wellpoint dovesse riguardare un'area di intervento compresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale "Venezia (Porto Marghera)", sarà necessario verificare la qualità dello scarico al fine di determinare le modalità di autorizzazione.
Il Gestore chiederà al Titolare dello scarico di effettuare una caratterizzazione di tali acque confrontando i risultati analitici con i valori di Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee di cui alla Tab. 2, All. 5 alla parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, tenuto conto, per i parametri Arsenico, Ferro e Manganese, di quanto approvato dalla Conferenza dei Servizi istruttoria del 10/04/2017 per il SIN di Porto Marghera in base ai *"Risultati progetto Alina – Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in Laguna di Venezia – presentazione dati e determinazione dei livelli di fondo"*.
Qualora le concentrazioni rilevate dovessero risultare inferiori alle CSC, lo scarico in fognatura verrà autorizzato con le modalità previste per le acque di wellpoint.
Nel caso in cui, invece, le concentrazioni rilevate dovessero riscontrare superamenti rispetto alle CSC, lo scarico di tali acque verrà autorizzato con le modalità previste per lo scarico delle acque reflue industriali.
7. Quanto previsto al comma 6 si applica in modo analogo agli interventi di wellpoint propedeutici alle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti. Per tale caso si demanda inoltre alla specifica disciplina di settore (Decreto n° 31 del 12/2/2015).

Art. 38 PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. Ai sensi della normativa vigente, la domanda di autorizzazione è presentata all'Ente Gestore del Servizio idrico Integrato, attraverso apposita modulistica almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'emungimento.
2. Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare al Gestore, per diritti di istruttoria della pratica, l'importo fissato nell'apposita tabella dei corrispettivi.
3. Il Gestore, previa adeguata istruttoria, emetterà l'atto autorizzativo per la durata dichiarata dal richiedente mediante la compilazione del modulo di "Richiesta per lo scarico di acque provenienti da impianti wellpoint" disponibile nel sito.
4. Il ritiro dell'autorizzazione potrà avvenire solo a fronte dell'avvenuto pagamento della fattura che il Gestore emetterà sulla base di quanto dichiarato nella richiesta (n. pompe e periodo di scarico). Per periodi di scarico diversi da quanto preliminarmente dichiarato, in seguito a verifica in contraddittorio con il Gestore, verrà emessa fattura di conguaglio.
5. La quantità d'acqua scaricata verrà calcolata in modo forfettario in funzione della tipologia e del numero delle pompe secondo lo schema di seguito riportato:

CLASSE	PORTATA PER CIASCUNA POMPA
a) Da ϕ 80 a ϕ 100	200 l/min
b) Da ϕ 110 a ϕ 150	400 l/min
c) $> \phi$ 150	600 l/min

6. Per il calcolo della portata scaricata, viene considerato un giorno completo di 24 ore, indipendentemente dal tempo reale di scarico dell'impianto. Il periodo di scarico viene conteggiato in modo continuativo per i giorni naturali e consecutivi senza considerare interruzioni.
7. Nel caso vi siano interruzioni prolungate dell'impianto di almeno tre giorni consecutivi la ditta dovrà avvisare il Gestore per effettuare insieme la verifica sul posto e attestare il reale fermo impianto e il successivo riavvio.
8. Lo scarico si considera cessato quando viene tolta fisicamente la pompa. Non è sufficiente scollegare elettricamente ed idraulicamente la pompa stessa. Il richiedente deve comunicare tempestivamente al Gestore la cessazione dell'impianto affinché si provveda ad effettuare il sopralluogo. La cessazione dello scarico deve essere certificata da un tecnico del Gestore direttamente in cantiere alla presenza di un addetto dell'impresa o del committente.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TARIFFARIE

Art. 39 TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato.
2. Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, in attuazione del predetto decreto e delle disposizioni di volta in volta emanate da ARERA, definisce le tariffe per i servizi di fognatura e depurazione, che, approvate da ARERA, sono applicate e riscosse dal Gestore.
3. L'aggiornamento della tariffa e le relative modalità di imposizione e riscossione sono soggetti alle disposizioni di legge vigente.
4. Il Gestore assoggetta alla tariffa, secondo la formulazione tariffaria definita da ARERA, tutti gli scarichi ricadenti nelle tipologie previste dai Titoli III, IV, V, VI e VII del presente Regolamento.
5. Agli effetti della decorrenza del pagamento della tariffa ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione del relativo nullaosta/autorizzazione.
6. In caso di scarichi preesistenti e non autorizzati, il Gestore procederà al recupero di tutti gli importi pregressi dovuti per legge e non versati, fermo restando la necessità di avviare la pratica di autorizzazione allo scarico secondo la procedura indicata nel presente regolamento.
7. L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatica soggezione dell'Utente alle disposizioni tariffarie del presente Regolamento.

Art. 40 QUANTIFICAZIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI

1. Relativamente alle Utenze da cui originano acque reflue domestiche il Gestore applica la tariffa, di cui al precedente art. 39, determinando il volume d'acqua scaricata in misura pari al cento per cento dei consumi rilevati per gli utenti del pubblico acquedotto, a norma del Regolamento di Acquedotto, e per gli Utenti che si approvvigionino in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, secondo quanto previsto dal precedente art. 16 e 17.

Art. 41 QUANTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al precedente art. 39 le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali vengono determinate secondo le disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. I Titolari delle Utenze produttive sono tenuti alla sottoscrizione del Contratto di utenza nel quale vengono esplicitati i costi relativi allo scarico, ovvero la modalità di calcolo della tariffa di fognatura e depurazione mediante bilancio idrico con applicazione della formula tariffaria deliberata da ARERA, spese di istruttoria, costi analitici.
3. Il Contratto dovrà essere sottoscritto nei tempi indicati nelle prescrizioni dell'Autorizzazione o dell'Atto di assenso reso dall'Ente Gestore SII ai fini dell'emissione dell'atto autorizzativo da parte di altri Enti Competenti.

Titolo IX – REGIME SANZIONATORIO

Art. 42 SANZIONI

1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 e ss.mm.ii., fatte salve le sanzioni amministrative e penali di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
2. Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., se ed in quanto compatibili con le norme di cui al primo comma.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è effettuata dall'Autorità amministrativa competente per legge, su segnalazione del Gestore.

Art. 43 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ferma restando l'applicazione di quanto su esposto, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, l'Ente competente al rilascio dell'Atto autorizzativo potrà comunque procedere secondo la gravità dell'infrazione:
 1. alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di potenziale pregiudizio della salute pubblica e/o della qualità dell'ambiente;
 3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di potenziale pregiudizio della salute pubblica e/o della qualità dell'ambiente.

Titolo X – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44 SVERSAMENTI ACCIDENTALI E IMMISSIONI ILLEGITTIME

1. Al fine di rendere possibile il tempestivo intervento per il contenimento degli effetti di uno sversamento diretto o indiretto in pubblica fognatura di una qualsiasi sostanza vietata, il titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore telefonicamente e a mezzo fax, o mail PEC, ed a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente e/o verbalmente, dal personale tecnico del Gestore.
2. Qualora il Gestore riscontrasse valori anomali dei parametri di qualità in uno o più punti della rete fognaria pubblica, riconducibili a immissioni illegittime di reflui o di rifiuti, senza poter individuare la provenienza delle immissioni o la causa delle anomalie ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Provincia competenti per territorio con riserva di denuncia contro ignoti all'Autorità giudiziaria nel caso che le anomalie fossero tali da provocare danni alle infrastrutture o effetti negativi sul funzionamento dei depuratori terminali della rete pubblica.

Art. 45 RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

1. Tutte le autorizzazioni e i nulla osta allo scarico, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere riesaminati dal Gestore.
2. Il riesame delle autorizzazioni esistenti è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa anche sopravvenuta ed a regolarizzare la posizione degli Utenti.
3. Le predette operazioni saranno condotte in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla Regione e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 46 ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti in materia di scarichi in rete fognaria servita da depuratore. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.
2. Gli allegati tecnici al presente regolamento hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con atto interno del Gestore previa comunicazione al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

Art. 47 PUBBLICITÀ

1. Il Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento anche mediante pubblicazione sul sito aziendale www.gruppovertas.it.

Art. 48 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, le disposizioni emanate da enti od organi pubblici competenti nonché le norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, in quanto applicabili.

Art. 49 CONTENZIOSO

1. Per le controversie concernenti l'interpretazione o esecuzione del presente Regolamento, è competente di norma il Foro del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'Utenza, fatti salvi i diritti di legge. Sono ammesse forme alternative di soluzione delle controversie quali conciliazioni, transazioni e arbitrati, nei casi previsti ed ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
2. Per le procedure di conciliazione gli utenti possono fare riferimento al Regolamento di conciliazione paritetica, disponibile sul sito internet del Gestore e del Consiglio di Bacino, e possono avvalersi del servizio di conciliazione on-line di Arera.